

rante le sedute. Seppur quest'ultima eventualità non sia mai stata preclusa dai mediatori familiari globali.

A maggior ragione, qualora i mediatori familiari volessero occuparsi delle controversie **in materia di successioni e di patti di famiglia**, il dlgs 28/2010 prevede che tale funzione venga svolta esclusivamente presso organismi pubblici e privati iscritti nel registro del Ministero della giustizia, inoltre i mediatori devono possedere specifici requisiti, quali: a) titolo universitario, almeno la laurea triennale, ovvero l'iscrizione ad un ordine o collegio professionale; b) titolo di frequenza e punteggio finale di un apposito percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore.

Ne consegue che la formazione di 220 ore (minimo) svolta dai mediatori familiari e regolata in passato da accordi internazionali tra le scuole di formazione alla mediazione familiare (*Forum Européen Formation et Recherche en Médiation Familiale*), e oggi attraverso una autoregolamentazione cosciente e giudiziosa basata su accreditamenti nazionali, che prevede l'accesso alla formazione solo se in possesso di formazione universitaria precedente nel campo delle scienze sociali o del diritto, **è una formazione specialistica concepita e articolata per le funzioni esclusive di "mediatore familiare"**. A seconda poi del modello di mediazione familiare appreso, è possibile ottenere dall'ente formativo una certificazione attestante se si tratti di una formazione adeguata all'esercizio della mediazione familiare d'affido (delle sole questioni legate all'affido dei figli con esclusione delle questioni economiche e patrimoniali) o di mediazione familiare globale (ovverosia di tutti gli aspetti possibili: come cita lo Statuto AIMeF art.14, comma 2, *"la mediazione di questioni familiari, includendovi rapporti tra persone sposate e non –conviventi more uxorio, genitori non coniugati–, con lo scopo di facilitare la soluzione di liti riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete, prima, durante e/o dopo il passaggio in giudicato di sentenze relative tra l'altro a: dissoluzione del rapporto coniugale; divisione delle proprietà comuni; assegno di mantenimento al coniuge debole o gli alimenti; responsabilità genitoriale esclusiva o condivisa –potestà genitoriale–; residenza principale dei figli; visite ai minori da parte del genitore non affidatario, che implicano la*

considerazione di fattori emotivo-relazionali, con implicazioni legali, economiche e fiscali").

La mediazione delle controversie relative a patti di famiglia o a questioni ereditarie deve considerarsi materia dei mediatori civili e commerciali, appositamente formati. Un indebito opportunismo e la mancanza di effettiva conoscenza del decreto 28/2010 e del decreto legislativo 180/2010 da parte dei mediatori familiari che ritengono che, data la difficoltà dei casi che si sono trovati a gestire e il ben superiore numero di ore di formazione frequentate, possono tranquillamente gestire tutte le controversie ha un carattere di miopia e di azzardo molto elevato.

Si è messo in luce quanto la mediazione civile e commerciale sia inserita nel contenzioso delle aule di giustizia e quanto si discosti dalla mediazione familiare. Se crediamo nella mediazione familiare come in uno strumento utile al superamento dei conflitti attraverso self-empowerment, per la ripresa e il rafforzamento delle relazioni, e per sviluppare la collaborazione pratica ed economica nell'interesse di tutte le persone coinvolte nella eventuale soluzione del conflitto, è stato un bene che al legislatore non interessasse regolamentare la mediazione familiare, almeno non secondo queste modalità.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Dosi G., Mediazione dei conflitti commerciali e mediazione familiare, <http://www.osservatoriofamiglia.it/>
AIAF, "XXX Congresso Nazionale Forense", Genova, 2527 novembre 2010
Novati R., La mediazione familiare alla luce del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28
Adiantum, Mediazione obbligatoria, separazioni escluse. Dai mediatori familiari un silenzio imbarazzante, 22/11/2010
Resoconto della Camera n. 3-00223